


Biosicurezza negli allevamenti suinicoli: aggiornamenti normativi e nuove funzionalità del sistema Classyfarm

Guido Di Martino, DVM, MSC, PhD

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

SCS4 – Epidemiologia, servizi e ricerca in sanità pubblica veterinaria

Laboratorio benessere animale e sanità pubblica veterinaria



● Un nuovo strumento: il sistema Classyfarm

Categorizzare il rischio con un **approccio *integrato*** alla sanità pubblica veterinaria

- Biosicurezza
- Benessere
- Antimicrobici
- Macello





Cosa è ClassyFarm

Come registrarsi a ClassyFarm

Veterinario aziendale

Veterinario ufficiale

COSA È CLASSYFARM

Le sfide che attendono il settore della sanità e il comparto agro-alimentare si sono fatte negli anni sempre più **complesse**. Il benessere animale, il consumo di farmaci, l'utilizzo del macello come osservatorio epidemiologico e la biosicurezza al pari dei **rischi sanitari** ad essa legati

www.classyfarm.it



[Cosa è ClassyFarm](#)

[Come registrarsi a ClassyFarm](#)

[Veterinario aziendale](#)

[Veterinario ufficiale](#)

[Operatore e delegati](#)



[SUINI - Biosicurezza Biocheck.UGent](#)

[OVAIOLE - Benessere](#)

[OVAIOLE Benessere Manuale](#)

[TACCHINI - Benessere](#)

[POLLI DA CARNE - Benessere](#)

I documenti sono in fase di revisione

Biosicurezza Biocheck UGent



ITALIAN VERSION

Versione 2.1

Italian Revision 1.03 - 29/03/2021

- INFORMAZIONI PERSONALI (6 quesiti) - domande aperte
- GENERALITÀ AZIENDALI (9 quesiti) domande aperte
- ACQUISTO DEI RIPRODUTTORI (9 quesiti)
- ACQUISTO DEI SUINI (5 quesiti)
- INSEMINAZIONE ARTIFICIALE (2 quesiti)
- TRASPORTO DEGLI ANIMALI (13 quesiti)
- MANGIME E APPROVIGIONAMENTO IDRICO (5 quesiti)
- RIMOZIONE LIQUAMI E ANIMALI MORTI (9 quesiti)
- INGRESSO VISITATORI E PERSONALE (9 quesiti)
- RIFORNIMENTO MATERIALI (2 quesiti)
- CONTROLLO DI RODITORI E UCCELLI (6 quesiti)
- POSIZIONE AZIENDA (6 quesiti)
- GESTIONE PATOLOGIE (4 quesiti)
- GESTAZIONE E LATTAZIONE (8 quesiti) 1 n volte manipolati suinetti
- SETTORE SVEZZAMENTO (6 quesiti)
- SETTORE INGRASSO (6 quesiti)
- PASSAGGIO TRA STRUTTURE (3 quesiti)
- FLUSSO DI LAVORO (2 quesiti)
- GESTIONE DELL'ATTREZZATURA (7 quesiti) ogni quante volte cambiato ago
- LAVAGGIO E DISINFEZIONE (7 quesiti)

Il veterinario aziendale procederà a verificare il livello di biosicurezza delle aziende utilizzando il sistema informativo Classyfarm.



[Cosa è ClassyFarm](#)

[Come registrarsi a ClassyFarm](#)

[Veterinario aziendale](#)

[Veterinario ufficiale](#)

[Operatore e delegati](#)

VETERINARIO UFFICIALE

GUIDA AI CRUSCOTTI INTERATTIVI

[SUINI – Benessere Check-list](#)

[SUINI – Benessere Manuale](#)

[SUINI – Benessere griglie di aiuto alla compilazione ABM](#)

[SUINI – Benessere – Controllo remoto – Guida utente](#)

[SUINI – Biosicurezza Check-list STABULATI ALTA CAPACITA'](#)

[SUINI – Biosicurezza Manuale STABULATI ALTA CAPACITA'](#)

[SUINI – Biosicurezza Check-list STABULATI BASSA CAPACITA'](#)

[SUINI – Biosicurezza Manuale STABULATI BASSA CAPACITA'](#)

[SUINI – Biosicurezza Check-list SEMIBRADI ALTA CAPACITA'](#)

[SUINI – Biosicurezza Manuale SEMIBRADI ALTA CAPACITA'](#)

[SUINI – Biosicurezza Check-list SEMIBRADI BASSA CAPACITA'](#)

[SUINI – Biosicurezza Manuale SEMIBRADI BASSA CAPACITA'](#)

[SUINI – Biosicurezza Guida Utente](#)



Biosicurezza controllo ufficiale

CLASSYFARM

Ministero della Salute

VALUTAZIONE DELLA BIOSICUREZZA NELLA SPECIE SUINA: MANUALE ESPLICATIVO CONTROLLO UFFICIALE STABILATI A BASSA CAPACITÀ

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
via L. Galvani, 1 - 37100 Verona

CLASSYFARM

Ministero della Salute

VALUTAZIONE DELLA BIOSICUREZZA NELLA SPECIE SUINA: MANUALE ESPLICATIVO CONTROLLO UFFICIALE STABILATI AD ELEVATA CAPACITÀ

ver. 1.1

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
via L. Galvani, 1 - 37100 Verona

CLASSYFARM

Ministero della Salute

VALUTAZIONE DELLA BIOSICUREZZA NELLA SPECIE SUINA: MANUALE ESPLICATIVO CONTROLLO UFFICIALE SEMIBRADI A BASSA CAPACITÀ

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
via L. Galvani, 1 - 37100 Verona

CLASSYFARM

Ministero della Salute

VALUTAZIONE DELLA BIOSICUREZZA NELLA SPECIE SUINA: MANUALE ESPLICATIVO CONTROLLO UFFICIALE SEMIBRADI AD ELEVATA CAPACITÀ

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
via L. Galvani, 1 - 37100 Verona

VALUTAZIONE DELLA BIOSICUREZZA SUINI - ALLEVAMENTI STABILATI A BASSA CAPACITÀ
CONTROLLO UFFICIALE REV.1_2022

CORRE ADINTRA

SE FISCALE

INDIRIZZO

CITTA'

ANS DI COMPETENZA

CORRE AREA (Codice AREA)

Localitativa

LONGITUDINE

INDIRIZZO PRODUTTIVO

Specie (obsoleto, ciclo aperto, semiconfinato, ingegnerizzato, accoppiamento + ingegnerizzato)

TIPICOLOGIA DI ALLEVAMENTO

STABILATO

N° stabili animali

RAZZE SUINE GENETICHE (Incluso, Large white, Landrace, Duroc, Dorsato, Sarda, Nera, Topigs, Me, Dorsato, Me, Dorsato, Me)

DATA

NOTE COMPLIATIVE

TIPICOLOGIA DI SUINI PRESENTI:

Suini, vari, sottocategoria

Suini in accoppiamento

Suini in ingegneria

L'allevamento è posto in un territorio dove è applicabile la misura di biosicurezza di cui all'Allegato 1 del regolamento UE 2017/1385? SÌ NO

È presente un piano di biosicurezza approvato dal servizio veterinario che tenga conto del profilo della stabilizzazione, che comprenda almeno i relativi punti del comma 1 del 1° e 2° dell'Allegato 1 del regolamento UE 2017/1385? SÌ NO

QUESTIONARIO BIOSICUREZZA SEZIONE GENERALE		SÌ	NO	RELA	Matteo
1	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Misure di biosicurezza suggerite e presenziate

VALUTAZIONE DELLA BIOSICUREZZA SUINI - ALLEVAMENTI SEMIBRADI AD ALTA CAPACITÀ
CONTROLLO UFFICIALE REV.1_2022

CORRE ADINTRA

SE FISCALE

INDIRIZZO

CITTA'

ANS DI COMPETENZA

CORRE AREA

Localitativa

LONGITUDINE

INDIRIZZO PRODUTTIVO

Specie (obsoleto, ciclo aperto, semiconfinato, ingegnerizzato, accoppiamento + ingegnerizzato)

TIPICOLOGIA DI ALLEVAMENTO

STABILATO

N° stabili animali

RAZZE SUINE GENETICHE (Incluso, Large white, Landrace, Duroc, Dorsato, Sarda, Nera, Topigs, Me, Dorsato, Me, Dorsato, Me)

DATA

NOTE COMPLIATIVE

TIPICOLOGIA DI SUINI PRESENTI:

Suini, vari, sottocategoria

Suini in accoppiamento

Suini in ingegneria

L'allevamento è posto in un territorio dove è applicabile la misura di biosicurezza di cui all'Allegato 1 del regolamento UE 2017/1385? SÌ NO

È presente un piano di biosicurezza approvato dal servizio veterinario che tenga conto del profilo della stabilizzazione, che comprenda almeno i relativi punti del comma 1 del 1° e 2° dell'Allegato 1 del regolamento UE 2017/1385? SÌ NO

QUESTIONARIO BIOSICUREZZA SEZIONE GENERALE		SÌ	NO	RELA	Matteo
1	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Misure di biosicurezza suggerite e presenziate

VALUTAZIONE DELLA BIOSICUREZZA SUINI - ALLEVAMENTI SEMIBRADI A BASSA CAPACITÀ
CONTROLLO UFFICIALE REV.1_2022

CORRE ADINTRA

SE FISCALE

INDIRIZZO

CITTA'

ANS DI COMPETENZA

CORRE AREA (Codice AREA)

Localitativa

LONGITUDINE

INDIRIZZO PRODUTTIVO

Specie (obsoleto, ciclo aperto, semiconfinato, ingegnerizzato, accoppiamento + ingegnerizzato)

TIPICOLOGIA DI ALLEVAMENTO

SEMBRATO

N° stabili animali

RAZZE SUINE GENETICHE (Incluso, Large white, Landrace, Duroc, Dorsato, Sarda, Nera, Topigs, Me, Dorsato, Me, Dorsato, Me)

DATA

NOTE COMPLIATIVE

TIPICOLOGIA DI SUINI PRESENTI:

Suini, vari, sottocategoria

Suini in accoppiamento

Suini in ingegneria

L'allevamento è posto in un territorio dove è applicabile la misura di biosicurezza di cui all'Allegato 1 del regolamento UE 2017/1385? SÌ NO

È presente un piano di biosicurezza approvato dal servizio veterinario che tenga conto del profilo della stabilizzazione, che comprenda almeno i relativi punti del comma 1 del 1° e 2° dell'Allegato 1 del regolamento UE 2017/1385? SÌ NO

QUESTIONARIO BIOSICUREZZA SEZIONE GENERALE		SÌ	NO	RELA	Matteo
1	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Misure di biosicurezza suggerite e presenziate

VALUTAZIONE DELLA BIOSICUREZZA SUINI - ALLEVAMENTI SEMIBRADI AD ALTA CAPACITÀ
CONTROLLO UFFICIALE REV.1_2022

CORRE ADINTRA

SE FISCALE

INDIRIZZO

CITTA'

ANS DI COMPETENZA

CORRE AREA (Codice AREA)

Localitativa

LONGITUDINE

INDIRIZZO PRODUTTIVO

Specie (obsoleto, ciclo aperto, semiconfinato, ingegnerizzato, accoppiamento + ingegnerizzato)

TIPICOLOGIA DI ALLEVAMENTO

SEMBRATO

N° stabili animali

RAZZE SUINE GENETICHE (Incluso, Large white, Landrace, Duroc, Dorsato, Sarda, Nera, Topigs, Me, Dorsato, Me, Dorsato, Me)

DATA

NOTE COMPLIATIVE

TIPICOLOGIA DI SUINI PRESENTI:

Suini, vari, sottocategoria

Suini in accoppiamento

Suini in ingegneria

L'allevamento è posto in un territorio dove è applicabile la misura di biosicurezza di cui all'Allegato 1 del regolamento UE 2017/1385? SÌ NO

È presente un piano di biosicurezza approvato dal servizio veterinario che tenga conto del profilo della stabilizzazione, che comprenda almeno i relativi punti del comma 1 del 1° e 2° dell'Allegato 1 del regolamento UE 2017/1385? SÌ NO

QUESTIONARIO BIOSICUREZZA SEZIONE GENERALE		SÌ	NO	RELA	Matteo
1	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Il sistema è dotato di un'area separata, dove viene allevata la suina, con accesso obbligatorio per il personale addetto al personale dell'allevamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Misure di biosicurezza suggerite e presenziate



Riassumendo:

CHECKLIST CLASSYFARM

VETERINARIO
AZIENDALE

VETERINARIO UFFICIALE

Biocheck

Allevamento
stabulato ad elevata
capacità: allevamento
commerciale con
capacità massima
superiore a 300 suini

Allevamenti stabulato
a bassa capacità
 ≤ 300 capi

Allevamento
semibrado ad elevata
capacità

Allevamento
semibrado a bassa
capacità



Riferimenti normativi

Decreto Ministeriale 28 giugno 2022

26-7-2022 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 173

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 giugno 2022.
Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
 DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 E
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, ed, in particolare, l'art. 1, comma 7;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1708/04 e (CE) n. 1899/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/19/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CE, 89/609/CE, 90/425/CE, 91/496/CE, 96/31/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizione per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in senso dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo smem di indenne di malattie per determinate malattie elencate ed enzootici;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne di malattie e delle zoni di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate, ed in particolare l'Allegato VI che in riferimento al territorio italiano elenca le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano aventi lo status di indenne di malattia di Aujeszky e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per tale malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022;

Considerato che il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli stabilimenti che detengono animali della specie suina è necessario anche al fine di elevare il livello di prevenzione per il controllo e la eradicazione delle malattie del suino elencate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 ed in particolare la peste suina africana;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana 2021/2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Visto il dispositivo direttoriale del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) – identificazione e registrazione dei suini destinati per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;

Considerato che negli stabilimenti come definiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 diversi da quelli che detengono suini e cinghiali per allevamento e dalle stalle di transito le misure di biosicurezza sono già individuate tra i requisiti di legge previsti per il loro riconoscimento;

Senza il Centro di riferimento nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSPUM), l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSPER) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 21 giugno 2022;

— 44 —



Reg. UE 2021/605

15.4.2021 GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA L 120/1

II
 (Attii un legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605 DELLA COMMISSIONE
 del 7 aprile 2021
 che stabilisce misure speciali di controllo delle peste suine africane

(Testo giuridico in forza del REE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di malattie animali (notamente in materia di suini domestici) (*), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- La peste suina africana è una malattia zoonotica che colpisce i suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi nella popolazione animale allevata e nella produzione dell'allevamento, perturbando il benessere della partita di suini destinati a fini relativi prodotti alimentari dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di diffusione di peste suina africana in un Stato che è libero che il paese potrebbe essere influenzato dai richiami di suini domestici e dalla intersemplicità di suini selvatici. La diffusione della malattia può inoltre avere un ruolo significativo nella produzione del settore dell'allevamento per via di partite dirette a uccidere.
- Dal 1978 si sono della peste suina africana e presente in Zanzibar in Italia e dal 2014 si sono verificati focolai di tale malattia in altri Stati membri e in paesi terzi confinanti. Al momento la peste suina africana può essere considerata una malattia endemica nelle popolazioni di suini in diversi paesi terzi confinanti con l'Unione e rappresenta una minaccia permanente per tali popolazioni nell'Unione. L'attuale situazione relativa alla peste suina africana presenta inoltre un rischio sanitario per i suini domestici delle zone non interessate dagli Stati membri in cui la malattia è attualmente presente, come anche per i suini domestici di altri Stati membri, in particolare in considerazione del movimento di partite di suini di prodotti ematici da suini.
- La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (*) stabilisce misure di prevenzione contro la peste suina africana negli Stati membri ed è stata modificata più volte per tenere conto principalmente degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda tale malattia e dei nuovi dati scientifici. Tale decisione si applica fino al 31 aprile 2021.

(*) GU L 34 del 11.3.2014, pag. 1.
 (**) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di prevenzione contro la peste suina africana in alcuni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/174/UE della Commissione (GU L 331 dell'11.10.2014, pag. 81).

Decreto Legislativo n. 136 del 5 agosto 2022

Art. 23.
Sanzioni in materia di attuazione delle misure di controllo delle malattie

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.



Prevede **12 mesi** per adeguarsi → entro il **26 luglio 2023**




Documenti disponibili <http://www.classyfarm.it/>


Accesso al sistema <https://www.vetinfo.it/>



1. Cliccare su ClassyFarm 2.0
2. Scegliere il ruolo



N.b. In caso di attesa prolungata cliccare su aggiorna pagina



CLASSYFARM

SISTEMA PER LA CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO DEGLI ALLEVAMENTI IN AMBITO
SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA.

CONTINUA A LEGGERE



Dashboard

Accesso all'area di Business Intelligence
per la reportistica relativa al sistema
ClassyFarm.



Trasmissione Checklist

Accesso al modulo di trasmissione delle
CheckList.



Log Attività

Visualizzazione di tutte le attività tracciate
dal sistema

Per qualsiasi tipo di informazione o per la segnalazioni di problemi tecnici, potete far riferimento seguenti contatti:

☎ 800 08 22 80

✉ info@classyfarm.it



Selezionare una Specie

 Acquacoltura

 Altre specie

 Avicoli

 Bovini

 Bufalini

 Equidi

 Lagomorfi

 Ovini e Caprini

 Suini

Selezionare un'Area

 Amministrazione

 Benessere

 Biosicurezza

 Antimicrobico-suscettibilità

 Farmaco

 Programmazione dei Piani Nazionali di controllo ufficiale

 Macello

 Certificazione

 Stewardship - Fascicolo aziendale

 Alimentazione

 Epidemiosorveglianza e patogeni

Selezionare un Cruscotto

Biosicurezza Ufficiale Suino - analisi domande

Biocheck Suino

Biosicurezza Ufficiale Suino

Cruscotti ClassyFarm: Biocheck

Elenco Dashboard


Biocheck Suino

BIOCHECK SUINI ALLEVAMENTI AGGREGATI

Dati del 30/04/2023 - Elaborati il 02/05/2023

Anno: 2023 Scarica Guida
RESET FILTRI

Regione: ASL-ATS
 Tutte ASL-ATS




Il confronto è tra gli elementi selezionati ed il totale nazionale a pari Anno

Questionari selez. su totale: 3



Confronto medie indicatori biosicheck tra allevamenti selezionati VS media nazionale




Storico e confronti



Sintesi Risposte | Lista Allevamenti



Confronto Quartili



Aggregato | Singolo





Cruscotti ClassyFarm: controllo ufficiale

Elenco Dashboard

Biosicurezza Ufficiale Suino

BIOSICUREZZA SUINI ALLEVAMENTI AGGREGATI


Dati del 29/04/2023 - Elaborati il 01/05/2023

Tipo Questionario: Anno:


Regione: ASL-ATS:



Confronto medie indicatori biosicurezza tra allevamenti selezionati VS media nazionale




I confronti sono tra allevamenti selezionati e i dati a pari Tipo Questionario, Anno e Tipo Animale



ASF & Storico Mappa Globale Mappa ASF



Sintesi Risposte Lista Allevamenti Lista Domande




#	Cod.Dom.	ASF?	NEG	POS	NA
1	BI1-0001	Non ASF	1	111	4
2	BI1-0002	ASF	19	92	5
3	BI1-0003	Non ASF	16	98	2
4	BI1-0004	ASF	10	105	1
5	BI1-0005	ASF	15	84	17
6	BI1-0006	Non ASF	19	64	33
7	BI1-0007	Non ASF	30	57	29
8	BI1-0008	Non ASF	51	16	49
9	BI1-0009	ASF	5	98	13
10	BI1-0010	ASF	3	94	19
Totale			1.022	4.307	3.717

Aggregato Singolo



<https://www.vetinfo.it/>

Programmazione dei controlli



● Programmazione dei controlli

PIANI

Allevamenti di grandi dimensioni, X% da controllare per la specie-categoria suddiviso nelle quote:

- Quota casuale (5%) → Estrazione casuale (fornita dal sistema centrale)
- Quota rischio (60%) → Categorizzazione del rischio sul singolo allevamento (fornita dal sistema centrale)
- Quota regionale-discrezionale (35%) → Sulla base degli altri rischi conosciuti dalle Autorità Competenti locali e programmate da esse (Forniti dal territorio)

Allevamenti di piccole dimensioni, X% da controllare per la specie-categoria nella:

- Quota regionale-discrezionale → Sulla base degli altri rischi conosciuti dalle Autorità Competenti locali e programmate da esse (Forniti dal territorio)

● Programmazione dei controlli

PIANO BIOSICUREZZA SPECIE SUINA

Criteri di rischio Generali:

- Consistenza
- Mortalità

Criteri di rischio Specifici:

- Tipologia di allevamento e capacità dell'allevamento (alta, bassa)
- Esito dell'ultimo Controllo ufficiale per la biosicurezza degli ultimi tre anni
- Punteggio ultima check-list relativa al controllo ufficiale
- Punteggio in autocontrollo ultima check list di biosicurezza
- Patogeni ad alto rischio (Presenza di focolaio nell'anno precedente per Pesti suine e Malattia di Aujeszky)
- Indice di rischio intrinseco basato sulla geolocalizzazione
- Tipologia ed entità delle Movimentazioni

● Programmazione dei controlli

Rank	Attributo	Capi	Mortalità	DDD (Far)	Dettaglio
48	Controllabile	918	4,00	30,32	SB Bassa
398	Controllabile	1980	4,00	0,91	SB Bassa
334	Controllabile	1031	4,00	8,74	SB Bassa
722	Controllabile	5	1,00	0,00	SB Bassa
179	Controllabile	1422	1,00	0,00	SB Bassa
664	Controllabile	5037	4,00	0,73	SB Bassa
441	Controllabile	2078	2,00	10,33	SB Bassa
714	Controllabile	934	1,00	0,00	SB Bassa
302	Controllabile	925	4,00	14,12	SB Bassa
368	Controllabile	92	4,00	7,13	SB Alta

CU Biosc	AutoBio	PatogeniHR	Movim	IndiceI
45,946		AUJ	24	0,5
		AUJ	0	0,75
			1	0,51
			85	0,53
			24	0,5
			10	0,61
			35	0,5
69,388			97	0,86
92,308			440	1
92,308			88	0,5
62,264			139	1
			94	1
			3	0,5
			88	0,5
NC 61,111			45	0,85



Allevamento con maggior Rischio

Allevamento con maggior mortalità

Rank	Attributo	Capi	Mortalità	DDD (Far)	DDDcia (Far)
48	Controllabile	918	4,00	30,32	0,03
398	Controllabile	1980	4,00	0,91	0,00
334	Controllabile	1031	4,00	8,74	0,00
722	Controllabile	5	1,00	0,00	0,00

Allevamento con minor Rischio

Allevamento con minor mortalità

Biosicurezza controllo ufficiale




VALUTAZIONE DELLA BIOSICUREZZA: SUINI - ALLEVAMENTI STABULATI AD ALTA CAPACITA CONTROLLO UFFICIALE REV.1.02_2022


CODICE AZIENDA	_____
ID FISCALE	_____
INDIRIZZO	_____
CITTÀ	_____
ASL DI COMPETENZA	_____
CODICE AREA	_____
Latitudine	_____
Longitudine	_____
INDIRIZZO PRODUTTIVO (ciclo chiuso, ciclo aperto, svezzamento, ingrasso, svezzamento + ingrasso)	_____
TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO	STABULATO
(biologico, intensivo, semiintensivo)	
RAZZE - LINEE GENETICHE (Incrocio, Large White, Landrance, Duroc, Danbred, Goland, Hypor, Topigs, PIC, Hermitage, altro)	_____
N° totale animali	_____
DATA	_____
NOME COMPILATORE	_____

1. Sezione generale
2. Riproduzione e quarantena
3. Svezzamento
4. Ingrassio


● Checklist ufficiali: Diversi colori, diversi «significati»



Misure di biosicurezza soggette a prescrizione per allevamenti fuori dalla zona con misure rafforzate



Punti A - H 605. Misure di biosicurezza di cui all'allegato II del Regolamento UE 2021/605



Punto I 605. Punti chiave per la predisposizione di un piano di biosicurezza conforme alla norma




Misure di biosicurezza soggette a prescrizione per allevamenti fuori
dalla zona con misure rafforzate


↓

Criteria minimi che devono essere applicati su tutto il territorio
nazionale e previsti dal Decreto Ministeriale 28 Giugno 2022

↓

Previste per tutte le tipologie di allevamento

- Allevamento stabulato ad elevata capacità
- Allevamenti stabulato a bassa capacità
- Allevamento semibrado ad elevata capacità (NB: )
- Allevamento semibrado a bassa capacità



Punti A - H 605. Misure di biosicurezza di cui all'allegato II del Regolamento UE 2021/605



NON previsto per
allevamenti semibradi
ad alta e bassa capacità

- 
2. Gli operatori degli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati provvedono affinché, in caso di movimenti autorizzati al di fuori di tali zone, negli stabilimenti di suini detenuti siano applicate le seguenti misure di biosicurezza rafforzate:
 - a) assenza di contatto, diretto o indiretto, tra i suini detenuti e almeno:
 - i) altri suini detenuti provenienti da altri stabilimenti;
 - ii) i suini selvatici;
 - b) misure igieniche adeguate, come il cambio di abiti e calzature all'ingresso e all'uscita dai locali in cui sono detenuti i suini;
 - c) lavaggio e disinfezione delle mani e disinfezione delle calzature all'ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;
 - d) assenza di qualsiasi contatto con suini detenuti per un periodo di almeno 48 ore dopo qualsiasi attività di caccia relativa a suini selvatici o qualsiasi altro contatto con suini selvatici;
 - e) divieto di ingresso nello stabilimento, compresi i locali, in cui sono detenuti i suini per persone o mezzi di trasporto non autorizzati;
 - f) adeguata tenuta di registri con l'indicazione delle persone e dei mezzi di trasporto che accedono allo stabilimento in cui sono detenuti i suini;
 - g) i locali e gli edifici degli stabilimenti in cui sono detenuti i suini devono:
 - i) essere costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali e negli edifici o entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera;
 - ii) consentire il lavaggio e la disinfezione delle mani;
 - iii) consentire la pulizia e la disinfezione dei locali;
 - iv) disporre di strutture adeguate per il cambio delle calzature e degli abiti all'ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;
 - h) recinzione a prova di bestiame almeno attorno ai locali in cui sono detenuti i suini e agli edifici in cui sono tenuti mangimi e lettiera;



Punto I 605. Punti chiave per la predisposizione di un piano di biosicurezza conforme alla norma

- 
- i) predisposizione di un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che tenga conto del profilo dello stabilimento e della legislazione nazionale; tale piano di biosicurezza deve comprendere almeno:
 - i) l'istituzione di zone «pulite» e «sporche» per il personale in funzione della tipologia di azienda, quali spogliatoi, docce, mensa;
 - ii) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche per l'ingresso di nuovi suini detenuti nello stabilimento;
 - iii) le procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e per l'igiene del personale;
 - iv) norme per quanto riguarda l'alimentazione del personale in loco e un divieto per il personale di detenere suini, se del caso e ove applicabile;
 - v) un programma specifico e periodico di sensibilizzazione del personale dello stabilimento;
 - vi) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche destinate a garantire un'adeguata separazione tra le diverse unità epidemiologiche e ad evitare che i suini entrino in contatto, direttamente o indirettamente, con sottoprodotti di origine animale e altre unità;
 - vii) le procedure e le istruzioni per l'applicazione delle prescrizioni in materia di biosicurezza durante la costruzione o la riparazione dei locali o degli edifici;
 - viii) un audit interno o un'autovalutazione per verificare l'applicazione delle misure di biosicurezza.



Non previsto per allevamenti semibradi a bassa capacità

● Piano di Biosicurezza aziendale

Ogni allevamento deve dotarsi di un piano di biosicurezza aziendale redatto sulla base del risultato della verifica effettuata in ClassyFarm mediante la checklist autocontrollo disponibile sul sistema e approvato dal Servizio Veterinario.

ALLEVAMENTO	_____
CODICE AZIENDA	_____
ASL DI COMPETENZA	_____
MEDICO VETERINARIO	_____
TELEFONO/EMAIL	_____
DATA	_____
NOME COMPILATORE	_____

PUNTI DEL PIANO DI BIOSICUREZZA AZIENDALE	MISURE ADOTTATE
Suddivisione in zone «pulite» e «sporche» per il personale in funzione della tipologia di azienda, quali spogliatoi, docce, mensa	
Predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche per l'ingresso di nuovi suini detenuti nello stabilimento	
Stesura di procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e per l'igiene del personale	
Messa a punto di norme per quanto riguarda l'alimentazione del personale in loco e un divieto per il personale di detenere suini, se del caso e ove applicabile	
Intraprendere un percorso specifico e periodico di sensibilizzazione del personale dello stabilimento	
Predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche destinate a garantire un'adeguata separazione tra le diverse unità epidemiologiche e ad evitare che i suini entrino in contatto, direttamente o indirettamente, con sottoprodotti di origine animale e altre unità	
Stesura di procedure e le istruzioni per l'applicazione delle prescrizioni in materia di biosicurezza durante la costruzione o la manutenzione dei locali o degli edifici	
Effettuazione di un audit interno o un'autovalutazione per verificare l'applicazione delle misure di biosicurezza	



Aggiornamenti normativi in materia di biosicurezza



● Aggiornamenti normativi

17.3.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/65

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/594 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2023

che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Si applica a partire dal 21 APRILE 2023

Cosa cambia?

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della commissione del 7 aprile 2021

- ❖ CAPO I - oggetto, ambito di applicazione e definizioni
- ❖ CAPO II - norme speciali per l'istituzione di zone soggette a restrizioni i, ii e iii in caso di focolaio di peste suina africana, come pure per l'applicazione di misure speciali di controllo delle malattie in tutti gli stati membri
- ❖ CAPO III - misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni i, ii e iii e ai prodotti da essi ottenuti negli stati membri interessati
 - SEZIONE da 1 a 10
- ❖ CAPO IV - misure speciali di riduzione dei rischi riguardanti la peste suina africana per le aziende alimentari negli stati membri interessati
- ❖ CAPO V - misure speciali di controllo delle malattie applicabili ai suini selvatici negli stati membri
- ❖ CAPO VI - obblighi speciali di informazione e di formazione negli stati membri
- ❖ CAPO VII - disposizioni finali

- ❖ **ALLEGATO I - zone soggette a restrizioni**
- ❖ **ALLEGATO II – misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III**

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023

- ❖ CAPO I - oggetto, ambito di applicazione e definizioni
- ❖ CAPO II - norme speciali per l'istituzione di zone soggette a restrizioni e zone infette in caso di focolaio di peste suina africana
- ❖ CAPO III - misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni i, ii e iii e ai prodotti da essi ottenuti negli stati membri interessati
 - SEZIONE da 1 a 10
- ❖ CAPO IV - misure speciali di riduzione dei rischi riguardanti la peste suina africana per le aziende alimentari negli stati membri interessati
- ❖ CAPO V - misure speciali di controllo delle malattie applicabili ai suini selvatici negli stati membri
- ❖ CAPO VI - obblighi speciali di informazione e di formazione negli stati membri
- ❖ CAPO VII - disposizioni finali

- ❖ **ALLEGATO I - zone soggette a restrizioni I, II e III**
- ❖ **ALLEGATO II – aree istituite a livello dell'unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza**
- ❖ **ALLEGATO III - misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III**
- ❖ **ALLEGATO IV - requisiti minimi dei piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'unione**

● Zone di restrizione (lista in Reg. 835/2023)

- **zona soggetta a restrizioni I**: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, **sottoposta a misure speciali di controllo** delle malattie **e confinante con zone soggette a restrizioni II o III**;
- **zona soggetta a restrizioni II**: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, a seguito di un focolaio di peste suina africana **in un suino selvatico**, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
- **zona soggetta a restrizioni III**: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte III, a seguito di un focolaio di peste suina africana **in un suino detenuto**, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;

Cosa cambia?



Estensione del divieto di movimentazione delle partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III anche **all'interno (oltre che al di fuori)** di tali zone.

Articolo 9


Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.


Possibile deroghe per

- zone soggette a restrizioni I
- stabilimenti confinati
- Soddisfacimento art 43 del Reg. 687 e artt 14-17 Reg 594
- Macellazione immediata

ALLEGATO I del Reg. UE 2023/835




Riferimenti:
<https://resolveveneto.it/2023/04/peste-suina-africana-mappe-della-situazione-attuale/>




Riferimenti:
<https://storymaps.arcgis.com/stories/7f16f51731654a4ea7ec54d6bc1f90d4>

Regione Lazio



Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna





PESTE SUINA AFRICANA

PSA in Calabria, la Regione: niente allarmismi

© 08 Maggio 2023



Carcassa di cinghiale infetto nel territorio di Reggio Calabria. E' il primo caso, ma le analisi sono in corso su altri esemplari. Avviate misure di contenimento.

Dopo il primo caso di Peste Suina Africana nel selvatico a Cardeto in provincia di Reggio Calabria, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno è già al lavoro per il contenimento della malattia. I servizi sanitari locali segnalano mortalità di altri cinghiali che sono ora oggetto d'indagine. "Le analisi di laboratorio - afferma il direttore sanitario dell'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno con sede a Portici, **Esterina De Carlo** - sono state effettuate nell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, sede di Catanzaro., dove il personale tecnico è già in stato di pronta disponibilità per affrontare l'emergenza. La Regione

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della commissione del 7 aprile 2021

2. Gli operatori degli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati provvedono affinché, in caso di movimenti autorizzati al di fuori di tali zone, negli stabilimenti di suini detenuti siano applicate le seguenti misure di biosicurezza rafforzate:
- a) assenza di contatto, diretto o indiretto, tra i suini detenuti e almeno:
 - i) altri suini detenuti provenienti da altri stabilimenti;

 - d) assenza di qualsiasi contatto con suini detenuti per un periodo di almeno 48 ore dopo qualsiasi attività di caccia relativa a suini selvatici o qualsiasi altro contatto con suini selvatici;

 - g) i locali e gli edifici degli stabilimenti in cui sono detenuti i suini devono:
 - iii) consentire la pulizia e la disinfezione dei locali;

 - i) predisposizione di un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che tenga conto del profilo dello stabilimento e della legislazione nazionale; tale piano di biosicurezza deve comprendere almeno:

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023

2. Gli operatori degli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati provvedono affinché, in caso di movimenti autorizzati di cui al paragrafo 1, all'interno e al di fuori di tali zone, negli stabilimenti di suini detenuti siano attuate le seguenti misure di biosicurezza rafforzate:
- a) assenza di contatto, diretto o indiretto, tra i suini detenuti nello stabilimento e almeno:
 - i) altri suini detenuti provenienti da altri stabilimenti, ad eccezione dei suini detenuti che possono essere spostati nello stabilimento da un operatore e, se richiesto dal presente regolamento, il cui movimento è autorizzato dall'autorità competente;

 - d) assenza di qualsiasi contatto con suini detenuti per un periodo di almeno 48 ore dopo la fine di qualsiasi attività di caccia relativa a suini selvatici o qualsiasi altro contatto con suini selvatici;

 - g) i locali e gli edifici degli stabilimenti in cui sono detenuti i suini devono:
 - iii) se del caso, consentire la pulizia e la disinfezione dei locali e degli edifici, ad eccezione dei terreni in prossimità degli edifici dello stabilimento in cui i suini sono tenuti all'aperto per i quali tale pulizia e disinfezione non sarebbe possibile;
 - new** v) disporre di un'adeguata protezione da insetti e zecche, se richiesto dall'autorità competente dello Stato membro interessato, sulla base di una valutazione dei rischi adeguata alla specifica situazione epidemiologica della peste suina africana in tale Stato membro;

 - i) predisposizione di un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che tenga conto del profilo dello stabilimento e della legislazione nazionale; se del caso, tale piano di biosicurezza deve comprendere almeno:
 - new** ix) valutazione dei rischi specifici di biosicurezza e procedure per l'applicazione delle pertinenti misure di riduzione dei rischi relative agli stabilimenti in cui i suini sono detenuti temporaneamente o permanentemente all'aperto.

Art. 56: Piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione

Tutti gli Stati membri istituiscono piani d'azione nazionali riguardanti le **popolazioni di suini selvatici** sul loro territorio al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione (piani d'azione nazionali) entro un periodo di **sei mesi** dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. (...)

REQUISITI MINIMI DEI PIANI D'AZIONE NAZIONALI PER I SUINI SELVATICI AL FINE DI EVITARE LA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NELL'UNIONE

(di cui all'articolo 56)

I piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità del piano d'azione nazionale;
- b) l'ambito di applicazione del piano, compreso il territorio cui si applica il piano d'azione nazionale;
- c) una descrizione dei dati scientifici che guidano le misure stabilite nel piano d'azione nazionale, se del caso, o un riferimento agli orientamenti dell'Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi⁽¹⁾;
- d) una descrizione dei ruoli e delle funzioni delle istituzioni e delle parti interessate pertinenti;
- e) stime dell'entità della popolazione di suini selvatici nello Stato membro o nelle sue regioni e descrizione del metodo di stima;
- f) una descrizione della gestione della caccia all'interno dello Stato membro, compresa una panoramica dei terreni di caccia, delle associazioni venatorie, delle stagioni venatorie, dei metodi e degli strumenti di caccia specifici;
- g) una descrizione degli obiettivi qualitativi e/o quantitativi annuali, intermedi e a lungo termine e dei mezzi per un controllo adeguato e, se necessario, una riduzione della popolazione di suini selvatici, compresi gli obiettivi relativi ai limiti di carniere annuali, se del caso;
- h) una descrizione delle prescrizioni nazionali in materia di biosicurezza relative alla caccia di suini selvatici, oppure i link per consultarle;
- i) una descrizione delle pertinenti misure di biosicurezza dell'Unione o nazionali per gli stabilimenti di suini detenuti al fine di proteggere tali animali dai suini selvatici, nonché i link per consultarle;
- j) modalità di attuazione, compreso un calendario per le diverse misure;
- k) una strategia di comunicazione per i cacciatori, una descrizione delle campagne mirate di sensibilizzazione e formazione sulla peste suina africana e i relativi link di tali campagne per i cacciatori al fine di prevenire l'introduzione e la diffusione di tale malattia da parte dei cacciatori;
- l) programmi congiunti di cooperazione tra i settori agricolo e ambientale che garantiscano una gestione sostenibile della caccia, l'attuazione di un divieto di foraggiamento e l'attuazione di pratiche agricole volte a facilitare la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, se del caso;
- m) una descrizione della cooperazione transfrontaliera con altri Stati membri e paesi terzi, se del caso, in relazione alla gestione dei suini selvatici;
- n) una descrizione della sorveglianza continua obbligatoria mediante test su suini selvatici morti con test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana in tutto il territorio dello Stato membro;
- o) una valutazione dei possibili effetti negativi significativi delle attività venatorie sulle specie e sugli habitat protetti ai sensi delle pertinenti norme ambientali dell'Unione, comprese le esigenze di protezione della natura, di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, e la descrizione delle misure di prevenzione e mitigazione volte a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, ove necessario.

<https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=479392>



A disposizione per chiarimenti e aggiornamenti...
gdimartino@izsvenezie.it

